

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 15 ottobre 2013 - n. 9308

Avviso Dote Unica Lavoro - Attuazione delle d.d.g.r n. 555 del 2 agosto 2013 e n. 748 del 4 ottobre 2013

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 396/09;
- il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 284/09;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
- il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli artt. 1,2,3,9,10,40 e 41;
- il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e in particolare gli artt. 1,2 e 3;
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015»;
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
- la comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese»;
- la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01);
- il decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 art. 11 «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini», convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il d.m. del 25 marzo 1998 n. 142 «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto legislativo dell' 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
- il d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- la legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- l'art. 46 della legge 183 del 4 novembre 2010 "Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzato-

ri sociali, di servizi per l'impiego, di incentivazione all'occupazione, all'apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2010 «Ripartizione, tra le regioni e le province autonome, delle risorse destinate al finanziamento di progetti di formazione rivolti ai lavoratori occupati, per l'annualità 2007-2008.

Visti:

- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 « Il mercato del lavoro in Lombardia e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 « Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 16 luglio 2012, n. 12, «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» e in particolare l'allegato 1 contenente l'elenco dei comuni lombardi danneggiati dagli eventi sismici avvenuti nel maggio 2012;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. N. X/78 del 9 luglio 2013 che sostiene e promuove misure per un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, attraverso interventi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppati secondo modalità che garantiscono semplificazione delle procedure, controllo e valutazione dell'efficacia;
- la d.c.r del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 avente ad oggetto «Piano di Azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del Sistema Universitario lombardo», ha previsto azioni aventi come focus la centralità della persona, la sussidiarietà e l'incremento del livello di qualificazione dei giovani e la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell'occupazione e delle imprese;
- il programma operativo regionale della Lombardia (qui di seguito P.O.R.) Ob. 2 FSE 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r. del 20 marzo 2012, n. IX/3153 con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini formativi;
- il d.d.u.o. del 23 gennaio 2013, n. 365 "Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al d.d.u.o. del 27 novembre 2012 n. 10956 "approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. del 20 marzo 2012 n 3153";
- il d.d.u.o. del 26 settembre 2013 n. 8617 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro»;
- il d.d.u.o. del 14 ottobre 2013 n. 9254 ««Attuazione della dgr n. x/555 del 02 agosto 2013 recante: "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della dote unica lavoro", approvazione del «Manuale unico di gestione della dote».

Visto l'Accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - 2° semestre anno 2013 -, siglato il 2 luglio 2013 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde;

Vista la d.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 che ha approvato le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;

Vista la d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 con la quale sono state definite le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione dell'iniziativa soprarichiamata per il periodo 2013-2015;

Dato atto che il modello di Dote Unica, quale sistema unitario di programmazione e gestione degli interventi, supporta i lavoratori, in base al proprio livello di occupabilità (fascia di intensità di aiuto), attraverso l'accesso diretto e continuo ai servizi al lavoro ed alla formazione finalizzati all'inserimento o reinserimento, qualificazione e riqualificazione nel mercato del lavoro;

Preso atto che il nuovo modello di Dote Unica Lavoro prevede, inoltre, incentivi economici diretti alle imprese finalizzati all'assunzione di persone in condizioni di svantaggio nel mercato del



Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

lavoro che hanno ottenuto un esito occupazionale attraverso l'attivazione della dote;

Valutato di avviare, in fase di prima attuazione della Dote Unica Lavoro, in attuazione delle d.g.r. n. 555/2013 e d.g.r. n. 748/2013 interventi rivolti al seguente target di destinatari:

- **giovani inoccupati**, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni compiuti.
- **disoccupati**, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi - ove applicabile - i dirigenti:
 - provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
 - ✓ in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
 - ✓ iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
 - residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
 - ✓ iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30 dicembre 2012;
 - ✓ percettori di disoccupazione ordinaria;
 - ✓ percettori di altre indennità;
 - ✓ percettori di ASpl e MINI ASpl;
 - ✓ disoccupati non percettori d'indennità.
- occupati, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - sospesi per cessazione d'attività, procedura concorduale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
 - che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà)
 - che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

Dato atto che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 48.600.000,00 così ripartite:

- € 48.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-13, capitolo di bilancio 15 aprile 7286 di cui:
 - € 43.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
 - € 5.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione , Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 600.000,00 - a valere sulle risorse ex L. 53/00, capitolo di bilancio 15 marzo 8434, destinati al finanziamento di servizi di formazione rivolti ai lavoratori occupati che si trovano nella fascia di intensità di aiuto 4;

Considerato che:

- il punto 3 dell'allegato 1 alla d.g.r n. 555/2013 prevede, in fase di prima attuazione della Dote Unica Lavoro, che a ciascun operatore sia assegnata una soglia massima di spesa all'interno della quale potrà attivare le Doti;
- l'allegato 2 della d.g.r n. 748/2013, «Modello di Budget per Operatore» definisce il metodo di calcolo per la determinazione delle soglie massime di spesa per operatore;
- il punto 3.3 dell'allegato 1 parte integrante alla d.g.r n. 748/2013 prevede:
 - la modalità di determinazione della soglia massima messa a disposizione dell'operatore;
 - la verifica, alla data del 31 gennaio 2014, e successivamente ogni 90 giorni, del livello complessivo delle assegnazioni effettuate da ciascun operatore che partecipa all'Avviso;
 - le modalità di aggiornamento delle soglie per operatore, qualora il livello complessivo delle attivazioni abbia raggiunto almeno l'80% delle risorse disponibili;
 - la possibilità di integrare l'avviso con nuove risorse finanziarie, aggiornando le soglie massime di spesa per gli operatori, in particolare qualora le assegnazioni siano superiori alla dotazione finanziaria dell'avviso;

- definisce i criteri per la redistribuzione di ulteriori risorse aggiuntive

- i meccanismi di sostituzione per gli operatori che abbiano raggiunto la soglia massima mediante l'istituzione di apposito «budget di sostituzione»;

Preso atto della tabella di applicazione del «Modello di Budget per Operatore», Allegato 2 parte integrante del presente decreto - e allegata alla metodologia di cui alla d.g.r. 748/2013 - la quale dà evidenza delle soglie massime di spesa iniziale per ciascun operatore nonché delle relative modalità di calcolo;

Considerato che le soglie massime di spesa per operatore:

- saranno visibili a ciascun operatore attraverso il sistema informativo GEFO
- sono valide dall'avvio dell'iniziativa e fino al 31 gennaio 2014
- rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione

Preso atto che con decreto n 4522 del 29 maggio 2013 è stata recepita la rinuncia all'iscrizione all'Albo degli operatori accreditati dell'operatore «S.Eventi s.r.l.»;

Ritenuto che:

- l'aggiornamento dell'andamento in termini percentuali dell'utilizzo delle risorse complessive a valere dell'avviso sarà reso disponibile attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);
- le verifiche di cui al punto 3.3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 748/2013 successive al 31 gennaio 2014, saranno effettuate nelle seguenti date: 30 aprile 2014, 31 luglio 2014, 31 ottobre 2014, 30 gennaio 2015 e 30 aprile 2015;
- nel caso in cui alla data delle verifiche si riscontri un livello di assegnazione almeno dell'80% delle risorse disponibili, il sistema informativo sosponderà temporaneamente l'attivazione delle Doti per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione delle soglie di budget per operatore. A tal fine sarà adottato il seguente iter amministrativo:
 - la Struttura competente in materia di sistemi informativi rileverà il livello di assegnazione raggiunto da ciascun operatore e trasmetterà i dati all'Agenzia Regionale per l'Istruzione , la Formazione e il Lavoro (ARIFL)
 - ARIFL, con proprio decreto, darà atto dell'applicazione della metodologia e della determinazione delle nuove soglie, trasmettendo i risultati alla Direzione generale;
 - alla determinazione delle nuove soglie di assegnazione di ciascun operatore sarà data evidenza agli operatori attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it);
- la rideterminazione delle soglie conseguente alla redistribuzione di eventuali risorse aggiuntive, sarà effettuata con le modalità operative di cui al punto 3.3 dell'allegato 1 parte integrante alla d.g.r n. 748/2013, determinata con provvedimento del dirigente competente e resa nota attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);
- la determinazione del «budget di sostituzione» avverrà con successivo provvedimento del dirigente competente, tenuto conto del monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'Avviso da parte della Struttura competente in materia di sistemi informativi e sarà visibile agli operatori anche attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it);

Ritenuto di avvalersi di ARIFL per la verifica della corretta applicazione della metodologia in tutte le fasi di rideterminazione delle soglie per operatore, nonché per le attività di monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e finanziario necessarie alla quantificazione del budget di sostituzione;

Preso atto che i servizi di formazione e lavoro di cui al presente avviso, diretti alle persone, sono erogati da operatori accreditati in nome e per conto di Regione Lombardia nell'ambito di un regime concessionario sottoscritto con Regione Lombardia e conformi a standard regionali;

Ritenuto di finanziare gli incentivi diretti alle imprese, in regime di esenzione reg. (CE) n. 800/2008 con particolare riferimento agli artt.1,2,3,9,10,40 e 41,ad esclusione degli incentivi diretti al-

le imprese sociali ubicate in Lombardia costituite ai sensi della L. 118/05 e del d.lgs. 155/06 per il quale verrà applicato il reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore con particolare riferimento agli articoli 1,2 e 3;

Dato atto che:

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (CE) n. 659/1999;
- le imprese beneficiarie degli interventi dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti illegali eventualmente ricevuti, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'allegato che riprende le disposizioni del reg. (CE) 800/08;
- le imprese beneficiarie degli interventi, per le quali verrà applicato il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore con particolare riferimento agli articoli 1,2 e 3, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;
- l'art. 2, comma 5 del reg. (CE) n. 1998/2006 prevede: «Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione»;
- sono attualmente in fase di revisione, secondo le procedure europee, il regolamento (CE) n. 800/2008 ed il Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- ogni eventuale modifica del reg. (CE) n. 800/08 e del reg. (CE) n. 1998/06 successivamente alla data del 31 dicembre 2013, nelle parti rilevanti qui menzionate, comporterà nei tempi debiti, una modifica del bando;

Ritenuto di adottare nelle procedure di monitoraggio e rifinanziamento delle misure criteri finalizzati a salvaguardare l'accesso ai soggetti dei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e dall'articolo 67-septies del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;

Ritenuto, altresì, di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 800/2008, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato 3 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. 800/2008;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Avviso «Dote Unica Lavoro» contenente le indicazioni, i criteri e le modalità per la partecipazione da parte dei destinatari come da Allegato 2 al presente decreto;

Dato atto che per ogni altro aspetto procedurale non disciplinato nell'Avviso, per le attività di gestione e liquidazione delle doti e degli incentivi all'occupazione, gli operatori accreditati e le imprese richiedenti faranno riferimento al Manuale Unico di gestione della Dote di cui alla d.d.u.o. del 14 ottobre 2013 n. 9254;

Dato atto, altresì, che alle attività di controllo, anche senza preavviso, in loco nonché desk sugli operatori accreditati e sulle aziende beneficiarie del presente avviso, si darà corso come da Manuale di Gestione e Controllo del FSE. Si richiamano, agli effetti dei controlli, le indicazioni di cui alla d.g.r. 555/2013 punto 4 dell'Allegato 1;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX e X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso «Dote Unica Lavoro» come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della tabella di applicazione allegata al «Modello di Budget per Operatore» di cui alla d.g.r. 748/2013, Allegato 2 parte integrante del presente decreto, che dà evidenza delle soglie massime di spesa nonché delle relative modalità di calcolo per ciascun operatore accreditato in forma definitiva alla data della citata d.g.r. 748/2013;

3. di dare atto del decreto n 4522 del 29 maggio 2013 con cui si recepisce la rinuncia all'iscrizione all'Albo degli operatori accreditati dell'operatore «S.Eventi s.r.l.» e, quindi, di non mettere a disposizione le risorse della relativa soglia massima di spesa fino all'adozione del provvedimento di redistribuzione di risorse aggiuntive;

4. di stabilire che:

- a ciascun operatore sarà data evidenza della soglia massima di spesa iniziale disponibile attraverso il sistema informativo GEFO,
- le verifiche delle condizioni necessarie per procedere alla redistribuzione delle risorse, di cui al punto 3.3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. /2013, saranno effettuate nelle date fissate nell'avviso;
- l'aggiornamento dell'andamento complessivo in termini percentuali dell'utilizzo delle risorse a valere dell'avviso sarà reso disponibile attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it);
- nel caso in cui alla data delle verifiche di cui al punto 3.3 non si verifichino le condizioni per procedere alla redistribuzione delle risorse, rimangono vigenti le soglie iniziali assegnate a ciascun operatore;

5. di stabilire altresì che al fine di determinare le nuove soglie, al verificarsi delle condizioni previste e in applicazione della metodologia stabilita dalla d.g.r. 748/2013, si procederà come segue:

- la Struttura competente in materia di sistemi informativi rileverà il livello di assegnazione raggiunto da ciascun operatore;
- ARIFL, con proprio decreto, darà atto dell'applicazione della metodologia e della determinazione delle nuove soglie;
- agli operatori sarà data evidenza delle nuove soglie attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it);

6. di prevedere che:

- la rideterminazione delle soglie conseguente alla redistribuzione di eventuali risorse aggiuntive, secondo le modalità operative di cui al punto 3.3 dell'allegato 1 parte integrante alla d.g.r. n. 748/2013, sarà determinata con provvedimento del dirigente competente e resa nota attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it);
- il provvedimento di redistribuzione delle risorse aggiuntive, di norma adottato in occasione delle verifiche trimestrali terrà conto anche degli operatori accreditati in forma definitiva successivamente alla data di approvazione della citata d.g.r.748/2013;
- la determinazione del «budget di sostituzione» avverrà con successivo provvedimento del dirigente competente, tenuto conto del monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'Avviso e sarà comunicata agli operatori anche attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it);

7. di avvalersi di ARIFL per la verifica della corretta applicazione della metodologia in tutte le fasi di rideterminazione delle soglie per operatore, nonché per le attività di monitoraggio dello

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

stato di avanzamento fisico e finanziario necessarie alla quantificazione del budget di sostituzione;

8. di stabilire che per le modalità operative gestionali della dote e degli incentivi occupazionali e per altri aspetti non disciplinati dall'Avviso gli operatori accreditati e le imprese richiedenti faranno riferimento al Manuale Unico di gestione della dotedi cui alla d.d.u.o del 14 ottobre 2013 n. 9254;

9. di dare atto che saranno effettuati i controlli, anche senza preavviso, in loco nonché desk sulle attività degli operatori e sulle imprese richiedenti a cura della Struttura competente sulla base del piano dei controlli previsto dal Manuale di Gestione e Controllo FSE, nonché controlli mirati su specifiche evidenze o segnalazioni. Si richiamano agli effetti dei controlli le indicazioni di cui alla d.g.r. 555/2013 punto 4 dell'Allegato 1.

10. di stabilire che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 48.600.000,00 a valere sulle seguenti fonti finanziarie dell'esercizio in corso:

- € 48.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-13, capitolo di bilancio 15 aprile 7286 di cui:
 - € 43.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
 - € 5.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione , Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 600.000,00 - a valere sulle risorse ex L. 53/00, capitolo di bilancio 15 marzo 8434, destinati al finanziamento di servizi di formazione rivolti ai lavoratori occupati che si trovano nella fascia di intensità di aiuto 4;

11. di finanziare in regime di esenzione, ex reg. (CE) n. 800/2008, gli incentivi diretti alle imprese, con particolare riferimento agli artt.1,2,3,9,10,40 e 41 ad esclusione degli incentivi diretti alle imprese sociali ubicate in Lombardia costituite ai sensi della l. 118/05 e del d.lgs. 155/06» per il quale verrà applicato il regolamento (CE) n. 1998/2006 (de minimis) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore con particolare riferimento agli articoli 1,2 e 3 del medesimo regolamento;

12. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 800/2008, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato 3 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

13. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art.9 del reg. 800/2008;

14. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, dovuta ad eventuali modifiche della normativa comunitaria richiamata al punto 3, in caso di revisione e/o proroga dei Regolamenti citati allo scadere della loro naturale vigenza;

15. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o.
mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

AVVISO DOTE UNICA LAVORO

1. **FINALITÀ DELL'AVVISO**
2. **RISORSE FINANZIARIE**
3. **CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE**
4. **EROGATORI DEI SERVIZI**
5. **DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO**
6. **DEFINIZIONE DEL PERCORSO**
7. **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE**
8. **REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)**
9. **DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE**
 - 9.1 *Conclusione delle Dote con risultato occupazionale*
 - 9.2 *Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale*
10. **BUDGET PER OPERATORE**
11. **VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**
12. **INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**
 - 12.1 *Tipologia di incentivo e destinatari*
 - 12.2 *Imprese beneficiarie*
 - 12.3 *Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione*
13. **GESTIONE E CONTROLLI**
14. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI**
15. **CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI**
16. **RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO**
17. **ALLEGATI**
 - 17.1 *Allegato A. Precisazione percorsi formativi*
 - 17.2 *Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/085*
 - 17.3 *Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006*

1. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso costituisce prima attuazione della D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 di definizione del modello della Dote Unica Lavoro e della prima fase di programmazione.

Dote Unica Lavoro conferma la centralità del sistema dotale e intende rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. L'avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano complessivamente a € 48.600.000, di cui:

- € 43.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 600.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere sulle risorse nazionali ex L. 53/00;
- € 5.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione a valere sul POR FSE 2007-13, Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66.

È fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di aumentare le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente avviso.

3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE

L'avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- **giovani inoccupati**, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni compiuti.
- **disoccupati**, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi - ove applicabile - i dirigenti:
 - o provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
 - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

- iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
- residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
 - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30.12.2012;
 - percettori di disoccupazione ordinaria;
 - percettori di altre indennità;
 - percettori di ASpl e MINI ASpl;
 - disoccupati non percettori d'indennità.

Occupati, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- sospesi per cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
- che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà)
- che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

4. EROGATORI DEI SERVIZI

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla dote può rivolgersi agli operatori accreditati al lavoro, pubblici o privati. L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

L'operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato con altri operatori, accreditati per l'erogazione di servizi di formazione e/o al lavoro, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale Unico di gestione della dote, approvato con d.d.u.o.n. 9254 del 14.10.2013, per attivare un percorso di politica attiva nell'ambito dell'Aviso Dote Unica Lavoro.

L'Operatore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel Manuale Unico e a fornire una esaustiva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che l'accesso alla dote comporta.

5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- **Fascia 1. Intensità di aiuto bassa:** persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 2. Intensità di aiuto media:** persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 3. Intensità di aiuto alta:** persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 4. Altro aiuto:** persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel Mercato del Lavoro (occupati).

La Fascia 4 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) e i lavoratori che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO

La persona, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'Operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L'operatore è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di base funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona. L'operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione e lavoro, selezionati dalla sezione "Offerta dei servizi al Lavoro" e/o "Offerta Formativa" del sistema informativo e coerenti con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, (Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.D.U.O. del 26 settembre 2013 n. 8617 e D.D.U.O. del 19 febbraio 2013 n.1355).

Il Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi riporta l'elenco dei servizi ammissibili, le relative modalità di riconoscimento (a "processo" e a "risultato"), l'obbligatorietà, la ripetibilità e/o la condizionalità degli stessi.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio, di seguito indicati:

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
A) Servizi di base	Accoglienza e accesso ai servizi Colloquio specialistico Definizione del percorso	-	-	-	-
B) Accoglienza e orientamento	Bilancio di competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità Creazione rete di sostegno Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro Accompagnamento continuo	€ 210	€ 450	€ 665	-

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
C) Consolidamento competenze	Coaching Formazione Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience Certificazione delle competenze	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.350	€ 2.000
D) Inserimento lavorativo	Inserimento e avvio al lavoro	€ 740	€ 1.300	€ 1.835	-
E) Altri interventi	Autoimprenditorialità (alternativo all'inserimento lavorativo)	€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860	-
TOTALE	per percorsi di Inserimento lavorativo (A+B+C+D)	€ 1.950	€ 2.950	€ 3.850	€ 2.000
	per percorsi di Autoimprenditorialità (A+B+C+E)	€ 3.720	€ 4.900	€ 5.875	

La Dote attivata dai destinatari in fascia 1-2-3 deve sempre contenere un servizio riconosciuto a risultato (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità).

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote e l'operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziate da Regione Lombardia nell'ambito della Dote.

Per i soggetti in **Fascia 1 e 2**, i servizi formativi sono condizionati all'attivazione di un tirocinio extra-curriculare o alla sottoscrizione di un contratto di lavoro utile al riconoscimento del risultato occupazionale.

I Servizi formativi potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio o della sottoscrizione del contratto, fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio o al contratto della durata minima prevista e riconosciuti entro il periodo di validità della dote. La durata minima del tirocinio è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse.

Per i soggetti in **Fascia 3** i servizi formativi sono sempre ammessi.

I soggetti occupati in **Fascia 4** possono fruire dei soli servizi di formazione connessi a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) o sospensione senza possibilità di rinnovo, a seguito di accordi di Cassa integrazione guadagni in deroga.

I servizi di formazione devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro. È esclusa la formazione continua.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'allegato A.

Il coaching è ammesso solo per i soggetti in Fascia 3.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE

Per finalizzare la richiesta di accesso alla Dote la persona è tenuta a firmare la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche dall'Operatore.

L'invio della domanda di Dote a Regione Lombardia è in capo all'Operatore secondo le modalità definite dal Manuale Unico. In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.

La domanda può essere presentata a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Gefo a partire dal 21 ottobre 2013.

8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)

Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell'attuazione della Dote sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale Unico per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

Gli output dei servizi resi devono essere forniti in copia al destinatario.

La persona, nel corso della Dote, può modificare o integrare il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) con l'aiuto dell'operatore che l'ha presa in carico, nel rispetto del budget a disposizione per fascia e per area, secondo le modalità stabilite nel Manuale Unico.

Qualora la persona intenda cambiare l'operatore che l'ha presa in carico può rinunciare alla dote prima della sua scadenza naturale; la persona può attivare, successivamente, una nuova dote ripartendo dalla fascia d'aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento. La nuova Dote può includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando il rispetto dei massimali per area e per fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata.

9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascuna fascia di intensità di aiuto:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: 3 mesi, 90 gg. da calendario
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 4. Altro aiuto: 6 mesi, 180 gg. da calendario

Non sono previste proroghe della Dote.

La conclusione di tutte le attività e la relativa rendicontazione dovranno comunque avvenire entro il **30/06/2015**.

9.1 Conclusione delle Dote con risultato occupazionale

La **Dote, per le fasce 1, 2 e 3, si conclude positivamente** quando la persona raggiunge l'obiettivo del servizio a risultato entro la sca-

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

denza della Dote, nei termini ed alle condizioni seguenti:

A) Il risultato di **inserimento lavorativo** è rappresentato dall'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con **aziende diverse**.

Il risultato di inserimento lavorativo è riconosciuto anche sommando la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti conseguenziali. A tal fine le Doti devono essere state attivate con lo stesso operatore ed i contratti tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB relative agli stessi.

B) Il **risultato di autoimprenditorialità** è rappresentato dall'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan.

La persona che **raggiunge l'obiettivo occupazionale** ha diritto ad accedere ad una nuova dote qualora cambi il suo stato occupazionale; in tal caso la nuova dote conterrà il solo servizio a risultato, del valore e della durata della fascia di intensità di aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento e che sarà individuata da una nuova profilazione sul sistema informativo.

9.2 Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale

Se alla scadenza della dote il destinatario in fascia 1, 2 o 3 **non ha raggiunto il risultato occupazionale**, può presentare una nuova domanda di dote con le caratteristiche dettagliatamente illustrate nel Manuale Unico e di seguito sinteticamente riportate:

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
1	È in corso un tirocinio attivato nell'ambito della dote	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	3 mesi	Valore della fascia di partenza
2	Il risultato non è stato raggiunto* ¹ e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della dote precedente	Servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
3	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente* ² e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto di lavoro	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
4	Il risultato non è stato raggiunto* e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della dote precedente	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente
5	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente* ² e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto di lavoro	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

La persona può accedere al massimo a 3 doti secondo le modalità sopradescritte, ad eccezione dei lavoratori in Fascia 4 che hanno l'opportunità di attivare una sola Dote, salvo il caso di modifica dello stato occupazionale.

Come previsto dal Manuale Unico, la chiusura della Dote a sistema deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla data prevista di conclusione della Dote.

10. BUDGET PER OPERATORE

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia massima di spesa. La determinazione delle soglie massime avverrà in più fasi così come previsto dalla D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 di attuazione della Dote Unica Lavoro, di seguito sintetizzate.

A) Assegnazione iniziale del budget

All'avvio del sistema ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione un «budget» inteso come soglia massima di spesa all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro può attivare Doti.³

La soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse ed è valida dall'avvio dell'iniziativa fino al momento della ridistribuzione delle risorse di cui al punto B).

L'operatore può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della sua soglia massima (cosiddetta "premialità di assegnazione").

L'operatore può monitorare l'andamento della propria soglia attraverso un contatore sul sistema informativo. Ogni dote avviata fa scalare l'importo dal contatore, l'importo che viene scalato corrisponde a quello richiesto nel Piano d'Intervento Personalizzato.

Alla scadenza della dote, le eventuali economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia e non sono più a disposizione del budget del singolo operatore sino a nuova ridistribuzione.

1 * entro la scadenza della prima dote attivata o della seconda dote attivata dopo un tirocinio - vedi caso 1.

2 ** il caso "parzialmente raggiunto" può verificarsi nel caso in cui manchino ancora periodi d'occupazione utili al raggiungimento del risultato di cui al punto 9.1 A. Il risultato non può essere raggiunto solo parzialmente per il percorso di autoimprenditorialità.

3 Vedi Allegato 2 al decreto del presente Avviso.

B) Meccanismi di verifica periodica delle risorse e di ridistribuzione

Regione Lombardia verifica l'andamento delle risorse ogni 90 giorni. La prima verifica è fissata al 31.01.2014, le successive verifiche saranno effettuate il 30.04.2014, 31.07.2014, 31.10.2014, 30.01.2015 e 30.04.2015.

Qualora, alle date prefissate, l'utilizzo complessivo delle risorse superi l'80% della disponibilità stanziata dall'Avviso, si procederà alla ridistribuzione delle risorse non utilizzate dagli operatori.

L'andamento, in termini percentuali, dell'utilizzo delle risorse complessive viene pubblicato nella Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it).

Le risorse non utilizzate dagli operatori al momento della verifica verranno riassegnate agli operatori proporzionalmente alla capacità di ricollocazione, valorizzando coloro che si sono dimostrati più efficaci nel ricollocare e terrà conto della capacità di collocazione dei soggetti più svantaggiati (Fascia 3) secondo le modalità di cui all'allegato della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013.

In caso di ridistribuzione delle risorse il sistema informativo non permetterà l'attivazione delle Doti per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione della soglia.

L'eventuale aggiornamento delle soglie per operatore viene pubblicato nella Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro".

C) Ridistribuzione di risorse aggiuntive

Nel caso siano disponibili risorse aggiuntive, Regione Lombardia definisce una nuova soglia massima per ciascun operatore, in base ai medesimi criteri definiti per la prima assegnazione sui dati riferiti alle doti concluse e rendicontate dall'avvio della Dote Unica Lavoro. Anche tale soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse.

D) Meccanismi di sostituzione

I meccanismi di sostituzione consentono all'operatore che ha raggiunto la sua soglia massima, di prendere in carico nuovi destinatari attingendo da un budget riservato ad hoc, denominato "budget di sostituzione", a fronte di avvenute ricollocazioni.

Resta fermo il principio generale per cui le economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia.

11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore.

L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art.17 della l.r. 22/2006.

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti:

- tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, realizzazione di un progetto imprenditoriale o riqualificazione;
- qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di *customer satisfaction* mirate.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati (Fascia 3).

12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

12.1 Tipologia di incentivo e destinatari

Sono riconosciuti alle imprese che effettuano le assunzioni ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro, i seguenti incentivi:

A) Incentivi alle imprese che assumono:

- **Disoccupati da oltre 12 mesi**;
- **Disoccupati da oltre 6 mesi**, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- **Lavoratori in CIGD / CIGS** con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- **Giovani fino a 29 anni compiuti**, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08.

B) Incentivi alle imprese che assumono **ex dirigenti** che abbiano un'età superiore ai 50 anni e/o non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il contratto deve prevedere la qualifica dirigenziale.

L'incentivo ha un valore massimo di € 5.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 10.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08.

C) Incentivi alle **imprese sociali** costituite ai sensi della L. 118/05 e del D.Lgs. 155/06 da un imprenditore che abbia concluso un percorso di auto-imprenditorialità, per l'assunzione di lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e/o in mobilità ordinaria e in deroga.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti a tempo indeterminato ed è erogato in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06.

Il contributo è ammissibile solo se il rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo solo se instaurano un rapporto di lavoro finalizzato all'inserimento di personale nel proprio organico.

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

Aiuti in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 (All. B)

Gli incentivi economici, conformemente alla disciplina del Reg. (CE) n. 800/08, sono rivolti a coprire i costi salariali che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni lavoratore assunto.

Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al "costo salariale lordo" durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Il costo salariale copre:

- a) la retribuzione linda annuale;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il valore dell'incentivo economico, articolato così come chiarito precedentemente, non può superare la soglia massima del 50% del "costo salariale lordo" sostenuto dall'azienda durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità.

Il suddetto incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, fermi restando i suddetti limiti stabiliti dall'art. 40, comma 2 e 41 comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'incentivo economico, cumulato con eventuali altri contributi concessi da altro ente, non può dare luogo a un'intensità linda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferite al periodo di occupazione del lavoratore considerato.

Nel caso in cui l'incentivo economico concesso a valere sul presente Avviso cumulato con altri contributi superi le percentuali sopra descritte, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia, la quota di contributo concessa verrà ridotta proporzionalmente per rispettare i massimali consentiti.

Nel caso di assunzione part-time l'intensità d'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

Aiuti in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06. (All. C)

L'agevolazione viene riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Pertanto, l'importo massimo concedibile potrà essere assegnato soltanto a coloro i quali autodichiarano che l'agevolazione richiesta, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti, nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), in regime "de minimis", non eccedano complessivamente l'importo di € 200.000,00, che si riduce a € 100.000,00 per le attività del comparto del trasporto merci conto terzi.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.⁴

Per ulteriori dettagli in merito alla normativa sugli aiuti di stato precedentemente trattata si rinvia agli Allegati B e C del presente Avviso.

12.2 Imprese beneficiarie

Possono beneficiare degli incentivi economici per l'assunzione di cui al paragrafo 12.1 le imprese private con **sede operativa nel territorio della Regione Lombardia** aventi le caratteristiche riportate nei regolamenti comunitari sopra indicati.

Per impresa privata s'intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa. Pertanto, il presupposto fondamentale per essere definite imprese è che si eserciti attività economica che determini l'iscrizione alla CCIAA, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Non possono usufruire degli incentivi previsti:

- A) gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- B) le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- b) essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- e) rispettare i principi del Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche per l'assunzione di soggetti svantaggiati nel caso di incentivi concessi in regime di esenzione;
- f) rispettare i principi del Regolamento CE n. 1998/2006 nel caso di incentivi concessi in regime de minimis.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla domanda di liquidazione.

12.3 Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione

Le imprese richiedenti l'incentivo economico assunzionale dovranno presentare attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la domanda di incentivo economico utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal Manuale unico di gestione della Dofe.

4 Vedi art. 2, comma 5 del Reg. (CE) n. 1998/2006.

La **domanda di concessione** dell'incentivo può essere presentata dal 23 gennaio 2014 e non oltre il **30 giugno 2014**. Alla data di apertura del sistema potranno essere presentate domande riferite ad assunzioni precedenti effettuate a seguito dei servizi erogati a valere sul presente avviso.

Successivamente a tale data l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di un'ulteriore fase di finanziamento compatibilmente con le scadenze della programmazione comunitaria o di eventuali fondi nazionali e regionali.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda prevista dal presente avviso e dalla disponibilità delle risorse.

A seguito di istruttoria della competente struttura il richiedente riceverà dal sistema informativo relativa comunicazione. I dettagli relativi alla fase di istruttoria sono riportati nel Manuale Unico.

Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda di contributo viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta di contributo, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°,...). Qualora le risorse tornino ad essere disponibili, il sistema procederà automaticamente con l'assegnazione dei contributi scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratore si interrompesse, l'azienda sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di rinuncia presente nel sistema informativo.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso e sulla permanenza dei requisiti sopra indicati, si procederà alla revoca. In caso di mancata conformità della documentazione prodotta il contributo decade e pertanto l'importo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procede al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate oltre agli interessi legali.

La richiesta di liquidazione dell'incentivo economico assunzionale, trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, sarà effettuata direttamente dall'azienda attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, prevista dal Manuale Unico.

13. GESTIONE E CONTROLLI

Per la corretta gestione e liquidazione delle doti nonché degli incentivi all'occupazione finanziati dal POR FSE 2007-2013 a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che partecipano all'attuazione della dote si fa riferimento al Manuale Unico di gestione della Dote di cui alla d.d.u.o. n. 9254 del 14.10.2013.

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto dalla D.g.r. 555/2013

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della L.241/90 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro.

15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Destinatari

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un Operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: www.dote.regione.lombardia.it

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli **Sportelli SpazioRegione** disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura;
- il **Call Center numero 800 318 318**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Operatori accreditati

Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative all'avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Crusotto Lavoro:

cruscottolavoro.servizi.it

Per ulteriori problemi e informazioni relative all'Avviso che non trovano riscontro sul Crusotto Lavoro la casella di supporto unica è: accreditamento@regione.lombardia.it

Per problemi tecnici sul sistema informativo Gefo o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde **800.131.151**

16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli artt. 1,2,3,7,9,10,40 e 41;

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e in particolare gli artt.1,2 e 3;
- Regolamento (CE) 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 06.11.2007);
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- D.G.R del 26/10/2011, n.2412 "Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";
- D.D.U.O. del 31/10/2012, n.9749 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. del 26 ottobre 2011 n.X/2412;
- D.D.G. del 20/12/2012, n.12417, "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'albo degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - extra ddif - e servizi al lavoro".
- D.G.R. n. X/555 del 2 agosto 2013 "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro"
- D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 "Approvazione delle modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 2013-2015"
- D.D.U.O. del 26 settembre 2013 n. 8617 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro";
- D.D.U.O. del 14 ottobre 2013 n. 9254 "Attuazione della dgr n. x/555 del 02/08/2013 recante: "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della dote unica lavoro", approvazione del "Manuale unico di gestione della dote".
- D.L del 29 novembre 2008, n.185, art.19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni;
- D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33;
- Decreto Interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 "Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa"
- Convenzione del 3 giugno 2009 tra Regione Lombardia e INPS;
- Circolare MLPS n. 39 del 19 novembre 2010 "Chiarimenti operativi sulle più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamento di sostegno al reddito";
- Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia , secondo semestre anno 2013 del 2 luglio 2013.

17. ALLEGATI**17.1 Allegato A. Precisazione percorsi formativi****a) Percorsi per profili professionali regolamentati**

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243

Operatore forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Operatore Forestale Responsabile DDUO 27/04/2009 n. 4096

Istruttore Forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331

Percorsi per figure professionali abilitanti

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

Responsabile tecnico dei veicoli a motore DDUO 28/05/2009 n. 5350

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi obbligatori abilitanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/08 e ss.mm.ii. e, per la fascia 4, anche i percorsi formativi a ruolo (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza). Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".

17.2 Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/08

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA) L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) aiuti alla formazione;
- i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio(1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione;
- c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc e
 - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - a) la retribuzione linda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; Serie Ordinaria n.48 - Mercoledì 28 novembre 2012
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
 - a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
 - b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
- 22) «prodotti agricoli»:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio(1);
- 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da

parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

- 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
- NACE 55: servizi di alloggio;
 - NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
 - NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
- 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
- una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
 - la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
 - tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 30) «settore delle fibre sintetiche»:
- l'estruzione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
 - la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estruzione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
 - qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estruzione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9 - Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.

Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ognqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ognqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili**Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. (...) *

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

* Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

G.U. L. 17 del 21 gennaio 2000

17.3 Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE («de minimis»)

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
 - b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2 - Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria;
- d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentua-

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 18 ottobre 2013

le di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3 - Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere

nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; 28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/9;
- lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
- lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accettare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4 - Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5 - Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrono tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6 - Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L 379/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.12.2006 GU L 17 del 21.1.2000

TABELLA COMPLESSIVA OPERATORI ACCREDITATI - processo e risultato

Dati operatori accreditati al 03/09/2013

N° OPERATORE	Basi di calcolo		Parametri						Soglia		
	V.L.		Variabile di risultato			Indicatore di crescita			Soglia massima (penalità di assegnazione)		
	Importo totale dei liquidate con tirocinio	Importo totale dei liquidate senza tirocinio	Doti liquidate a processo (Ricollocazione)	Doti liquidate a risulta (Ricollocazione)	% ad importo totale dei liquidate	Distanza media	Partecipa al calcolo di risultato	% per calcolo di risultato 20%	Dotto sul volume liquido	Varibile sui risultati	Totali
TOTALE	€ 15.215.196,50	€ 14.587.295,50	27.745	3.323	100,00	11,98	0,00	12	60,0	100,00	€ 10.900.000
88 VINCULI DI RAPPRESENTAZIONE GIURATIVA	6119/2007	€ 2.037.178,00	€ 2.018.178,00	2.201	573	13,39	26,03	14,06	1	17,24	16,25
7 ADECO ITALIA S.p.A.	545/2007	€ 2.044.604,00	€ 4.334	540	13,44	12,46	0,48	1	10,11	10,11	2,55
131 UNIANA SPA	5607/2008	€ 1.185.836,00	€ 1.184.836,00	1.144	336	7,79	29,37	17,39	1	10,47	1.748.930
34 BRITITALIA S.p.A.	14589/28/2013	€ 1.526.848,00	€ 1.523.848,00	3.008	348	10,10	11,57	-0,41	0	0,00	€ 1.761.558
11 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO	33631/2009	€ 788.929,00	€ 767.929,00	1.705	165	5,19	9,68	-2,30	0	0,00	€ 1.278.478
13 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO SUD	6050/2007	€ 631.594,00	€ 621.594,00	819	150	4,15	18,32	6,34	1	4,51	€ 62,286
90 MILANO A.S.C.	5438/2007	€ 787.449,00	€ 765.449,00	1.562	131	5,18	8,39	-3,59	0	0,00	€ 3,94
134 WORKOPP SOCIETÀ PER AZIONI ENUNCIABLE ANCHE WORKOPP S.p.A.	5867/2007	€ 376.643,00	€ 370.643,00	344	99	2,48	26,78	16,80	1	2,98	€ 62,286
12 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST	128708/2007	€ 351.152,00	€ 355.152,00	684	87	2,37	12,72	0,74	1	2,62	€ 62,286
28 FONDAZIONE ENAFL LOMBARDIA	53164/2010	€ 420.462,00	€ 393.632,00	925	56	2,76	6,05	-5,92	0	0,00	€ 1,69
128 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A.	661105/2012	€ 354.754,00	€ 352.544,00	1.130	73	2,33	6,46	-5,52	0	0,00	€ 2,20
98 MANPOWER S.p.A.	320.292,00	€ 320.292,00	842	79	2,11	9,38	-2,59	0	0,00	€ 2,38	€ 62,286
37 CE.S.P. LOMBARDIA - CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA	3966/2007	€ 364.683,00	€ 364.683,00	775	57	2,42	7,35	-4,62	0	0,00	€ 1,72
72 EUROVADORSOCIETÀ CONSORZIO A.R.L.	5354/2007	€ 342.468,00	€ 340.468,00	694	62	2,25	8,93	-3,04	0	0,00	€ 1,87
17 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LAVORO NORD	17339/2007	€ 305.368,00	€ 303.368,00	667	64	2,01	9,60	-2,38	0	0,00	€ 1,93
115 RANDSTAD ITALIA S.p.A.	55735/6/2012	€ 202.872,00	€ 202.872,00	284	51	1,33	17,96	5,98	1	1,53	€ 62,286
107 PROVINCIA DI BERGAMO	336598/2009	€ 178.157,00	€ 167.157,00	143	51	1,17	35,66	23,69	1	1,53	€ 62,286
16 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E L'ILLAVORO NORD	337168/2007	€ 241.513,00	€ 241.513,00	573	44	1,67	7,68	-4,30	0	0,00	€ 1,32
16 QWEST MILANO	662/2007	€ 169.311,00	€ 145.931,00	154	44	1,12	16,57	16,59	1	1,32	€ 62,286
101 INESTERI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	6011/2007	€ 226.261,00	€ 188.261,00	360	38	1,49	10,56	-1,42	0	0,00	€ 1,14
29 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	5426/2007	€ 196.175,00	€ 196.175,00	827	28	1,29	3,39	-8,59	0	0,00	€ 0,84
15 PROVINCIA DI MILANO	173.569,00	€ 157.569,00	490	20	1,14	4,08	-7,90	0	0,00	€ 0,60	€ 62,286
109 PROVINCIA DI COMO	294/709/2009	€ 102.767,00	€ 93.767,00	93	27	0,68	20,03	17,06	1	0,81	€ 62,286
126 SOLCOVANTOVA - SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	5589/2007	€ 118.800,00	€ 79.800,00	134	16	0,78	11,94	-0,04	0	0,00	€ 0,48
81 FONDAZIONE LIGUR CLERICI	56498/2007	€ 131.283,00	€ 131.283,00	388	9	0,88	2,32	-9,66	0	0,00	€ 0,27
62 ENERGIEHEAL S.p.A.	561183/2009	€ 70.035,00	€ 93	20	0,46	21,51	9,53	1	0,60	€ 0,50	€ 62,286
110 PROVINCIA DI LECCO	51589/2007	€ 94.525,00	€ 94.525,00	188	19	0,62	10,11	-1,87	0	0,00	€ 0,57
113 PROVINCIA DI VARESE	294/709/2009	€ 67.006,00	€ 67.006,00	104	15	0,52	10,21	2,45	1	0,45	€ 62,286
96 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.)	27035/7/2009	€ 103.329,50	€ 103.329,50	27	12	0,68	44,44	32,47	0	0,00	€ 36,62
42 CENTRO FORMAZIONE PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDI	171319/2007	€ 140.655,00	€ 140.655,00	620	0	0,92	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62,286
56 FORMAZIONE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	171134/2007	€ 85.639,00	€ 85.639,00	184	10	0,56	5,43	-6,54	0	0,00	€ 0,30
33 INTOS S.R.L.	52592/2007	€ 40.364,00	€ 41.364,00	79	10	0,36	20,29	8,31	0	0,00	€ 0,42
114 QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A.	405/241/2007	€ 50.313,00	€ 50.313,00	219	9	0,33	4,11	-11,98	0	0,00	€ 0,00
91 IMMAGINAZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA	365195/7/2009	€ 18.792,00	€ 18.792,00	8	6	0,12	75,00	12,66	0	0,00	€ 0,18
85 PROVINCIA DI MANTOVA - FOR MAX AZIENDA SPECIALE DELLA	1349/003/2008	€ 46.794,00	€ 46.794,00	148	8	0,31	5,41	-6,57	0	0,00	€ 0,24
36 CAREER CONSULTING S.p.A.	26531/11/2007	€ 41.897,00	€ 41.897,00	167	5	0,28	2,99	-8,98	0	0,00	€ 0,15
80 FONDAZIONE LE VILLE	39629/2008	€ 40.824,00	€ 19.824,00	48	3	0,27	6,25	5,73	0	0,00	€ 0,09
63 ENTA CENTRO OPERATIVO DI COMO	17515/9/2009	€ 89.000,00	€ 0,00	0	1	0,58	0,00	-10,99	0	0,00	€ 0,03
112 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL TEMPO LIBERO	17281/12/2009	€ 27.138,00	€ 26.238,00	130	4	0,18	3,08	-8,90	0	0,00	€ 0,12
92 INFOR GROUP S.p.A.	8897/2009	€ 22.542,00	€ 22.542,00	52	4	0,15	7,69	-4,28	0	0,00	€ 0,12
66 CENTRO LAVORO OVEST MILANO - CLOM	27212/12/2009	€ 24.115,00	€ 24.115,00	67	3	0,16	4,48	-7,50	0	0,00	€ 0,19
73 EUROSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13520/12/2009	€ 22.500,00	€ 22.500,00	46	2	0,18	4,35	-7,63	0	0,00	€ 0,24
97 ISTITUTO SORDOMUTTI D'AMBRO (SES) DI BERGAMO	12861/12/2008	€ 15.813,00	€ 15.813,00	22	4	0,10	18,18	6,20	0	0,00	€ 120.100
118 SAL STUDIO SANTAGOSTINO S.p.r.l.	36279/12/2009	€ 12.440,00	€ 12.440,00	23	4	0,09	17,39	5,41	0	0,00	€ 120.100
122 SIRIO SYSTEMS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	36279/12/2009	€ 22.598,00	€ 22.598,00	61	0	0,15	11,98	0,00	0,00	0,00	€ 119.935
118 SAL STUDIO SANTAGOSTINO S.p.r.l.	81104/10/2010	€ 13.563,00	€ 13.563,00	44	2	0,09	4,55	-7,43	0	0,00	€ 102.380

1 di 4

TABELLA COMPLESSIVA OPERATORI ACCREDITATI - processo e risultato

Basi di calcolo		Parametri										Soglia			
		V.L.					Variabile di risultato					Indicatore di crescita			
N°	OPERATORE	ALBO LAVORO ID OPERATORE / ANNO ISCRIZIONE	Importo totale dei liquidatori senza tirocinio	Importo totale dei liquidatori con tirocinio	Doti liquidato a processo (Ricollocazione)	Doti liquidato a titolo (Ricollocazione)	Importo totale dei liquidatori	Efficacia media	Disianza di efficacia risultato	Partecipa al ristoro di calcolo di risultato	% per calcolo di risultato	Varabile sul volume liquido	Varabile sui risultati	Totale	Indicatore di crescita
18	AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE	€ 16.700,00	€ 4.700,00	5	1	0,11	20,00	8,02	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 19.142	€ 3.674	€ 85.101
51	COMUNE DI CREMONA	€ 9.771,00	€ 15.959,00	5	3	0,06	60,00	48,02	0	0,00	0,09	€ 62.286	€ 11.200	€ 11.021	€ 84.507
117	EVENTI SRL	€ 15.959,00	€ 15.959,00	46	1	0,10	2,17	-9,80	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 18,292	€ 84,252	5,28
75	ASSOCIAZIONE "SCUOLE DI LAVORO AUTOMOBILIESTRESE"	€ 16.577,00	€ 17.000,00	121	0	0,12	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 21,293	€ 83,595	4,50
48	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	€ 14.848,00	€ 7.848,00	28	1	0,10	3,57	-8,41	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 17.019	€ 3.674	€ 82,979
132	UNIMPREGNO BERGAMO S.R.L.	€ 11.198,00	€ 15.959,00	2	2	0,07	10,00	88,02	0	0,00	0,06	€ 62.286	€ 12.335	€ 7,348	€ 82,469
74	EVOSOLUTIONS S.R.L.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	0	0	0,11	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 19,986	€ 81,771	4,81
129	TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL	€ 17.000,00	€ 0,00	0	0	0,11	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 19,486	€ 0	€ 81,771
127	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 16.271,00	€ 8.271,00	25	0	0,11	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 18,855	€ 80,936	4,97
112	PROVINCIA DI SONDRIO	€ 9.485,00	€ 7.485,00	15	2	0,06	13,33	1,36	0	0,00	0,06	€ 62.286	€ 10,872	€ 7,348	€ 80,503
82	FOUNDAZIONE MININOPPIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER BREVITÀ	€ 11.299,00	€ 6.299,00	10	1	0,07	10,00	-1,98	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 12,951	€ 3,674	€ 78,911
59	LE FOGLI D'ORO - CONSORZIO FORMAZIONE LAVORATORI	€ 10.938,00	€ 10.938,00	30	1	0,07	3,33	-8,64	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 12,537	€ 3,674	€ 78,497
41	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	€ 13.250,00	€ 11.250,00	30	0	0,09	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 15,187	€ 0	€ 77,473
19	AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL	€ 12.714,00	€ 12.714,00	47	0	0,08	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 14,573	€ 0	€ 76,859
59	STASS SRL	€ 16.519,00	€ 12.689,00	22	0	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	0,00	€ 62.286	€ 14,544	€ 0	€ 76,950
103	PROVINCIA DI BRESCIA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	0	2	0,04	0,00	-11,98	0	0,00	0,06	€ 62.286	€ 6,877	€ 7,348	€ 76,511
84	FORMATER	€ 12.379,00	€ 12.379,00	9	0	0,08	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 12,489	€ 0	€ 76,475
79	FOUNDAZIONE IKAROS	€ 11.374,00	€ 7.734,00	32	0	0,08	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 13,050	€ 0	€ 76,735
105	PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A.R.L.	€ 11.000,00	€ 0,00	0	0	0,07	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 12,608	€ 0	€ 74,894
14	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO	€ 7.299,00	€ 6.299,00	10	1	0,05	10,00	-1,98	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 8,366	€ 3,674	€ 74,326
1	A&I - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 10.077,00	€ 4.077,00	13	0	0,07	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 11,350	€ 0	€ 77,836
59	100 MEDIEBREAK S.R.L.	€ 9.000,00	€ 0,00	0	0	0,06	-11,98	0	0,00	0,00	0,00	€ 62.286	€ 10,316	€ 0	€ 77,602
71	EUROINTERNAUTS P.S.A.	€ 51.782,00	€ 47.822,00	18	1	0,04	5,56	-6,42	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 6,627	€ 3,674	€ 72,587
75	E-WORKS S.P.A.	€ 5.745,00	€ 5.745,00	11	1	0,04	9,09	-2,89	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 6,585	€ 3,674	€ 72,545
24	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE DEL PATRIMONIO SAN VINCENZO	€ 4.811,00	€ 4.811,00	6	1	0,03	12,50	0,52	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 5,514	€ 3,674	€ 71,474
26	ASSOCIAZIONE NOSTRA FAMIGLIA	€ 4.490,00	€ 4.490,00	8	1	0,03	0,00	-11,98	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 5,417	€ 3,674	€ 71,362
121	SCUOLA DELL'ARTE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI	€ 7.455,00	€ 7.455,00	21	0	0,05	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 8,545	€ 0	€ 70,831
27	ATENAIA S.P.A.	€ 7.392,00	€ 7.392,00	53	0	0,05	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 8,473	€ 0	€ 70,759
94	ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S.	€ 8.849,00	€ 8.849,00	3	1	0,03	33,33	21,36	0	0,00	0,03	€ 62.286	€ 4,412	€ 3,674	€ 70,579
58	C.E.C.P. L'ORIENTAMENTO SOCIALE	€ 16.500,00	€ 6.655,50	25	0	0,05	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 7,955	€ 3,674	€ 71,474
68	ESKLIR S.R.L.	€ 6.210,00	€ 3.210,00	9	0	0,04	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 7,118	€ 0	€ 69,404
2409	PROVINCIA DI MANTOVA	€ 6.000,00	€ 0,00	0	0	0,04	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 6,877	€ 0	€ 68,163
87	GEMINI S.R. L.	€ 5.619,00	€ 0,00	3	0	0,04	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 5,641	€ 0	€ 68,726
22	ASSIST S.R.L.	€ 5.538,00	€ 5.538,00	42	0	0,04	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 6,348	€ 0	€ 68,633
23	ASSOCIAZIONE CINOSA/FAP REGIONE LOMBARDIA	€ 6.073,00	€ 6.455,00	16	0	0,04	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 6,264	€ 0	€ 62,260
20	APAV/ITALIA CRM SRL	€ 5.337,00	€ 5.337,00	0	0	0,03	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 6,117	€ 0	€ 68,403
47	CENTRO REGIONALE FORMAZIONE E STUDI COOPERATIVI SOC. COOP. ARILEDDETTO IN BREVENTE C.E.R.E. S.C. COOP. A.R.L.	€ 4.851,00	€ 4.851,00	49	0	0,03	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 5,560	€ 0	€ 67,846
30	AZENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.	€ 4.776,00	€ 1.776,00	5	0	0,03	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 5,474	€ 0	€ 67,760
55	COOPERATIVA SOCIALE E L'ESME	€ 4.099,00	€ 599,00	1	0	0,03	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 4,698	€ 0	€ 66,984
57	E.C.F.O.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRINZIA	€ 3.501,00	€ 3.501,00	11	0	0,02	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 4,013	€ 0	€ 66,299
133	VALLE SABINA SODALE S.C.R.L.	€ 3.246,00	€ 3.246,00	16	0	0,02	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 3,721	€ 0	€ 66,006
99	MANIMENT WORKS S.P.A.	€ 2.805,00	€ 2.805,00	29	0	0,02	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 3,215	€ 0	€ 65,601
53	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE E FORMAZIONE S.R.L.	€ 2.724,00	€ 2.724,00	8	0	0,02	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 3,122	€ 0	€ 65,408
104	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	€ 2.634,00	€ 1.943,00	4	0	0,02	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 2,790	€ 0	€ 65,076
103	OFFERTASOCIAL ASC	€ 2.000,00	€ 0,00	0	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 2,292	€ 0	€ 64,578
116	BISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA	€ 2.000,00	€ 0,00	0	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 2,292	€ 0	€ 77,494
503169/2007	1.974,00	8	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 62.286	€ 2,285	€ 0	€ 77,532
213047/2008	1.875,00	5	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 62.286	€ 2,149	€ 0	€ 64,435
5332/2008	1.618,00	2	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 62.286	€ 1,955	€ 0	€ 64,140
120963/2009	1.386,00	14	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 62.286	€ 1,346	€ 0	€ 63,649
121	EUNICOLOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	€ 1.000,00	€ 0,00	0	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 1,046	€ 0	€ 63,432
123	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	€ 1.000,00	€ 0,00	0	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 1,046	€ 0	€ 63,432

2 di 7

TABELLA COMPLESSIVA OPERATORI ACCREDITATI - processo e risultato

N° OPERATORE	Basi di calcolo			Parametri						Soglia					
	V.L.		Variabile di risultato		Partecipazione al calcolo di risultato		Variazione sul volume liquidato		Variazione sui risultati		Totale		Indicatore di crescita		Soglia massima (premialità di assegnazione)
	ALBO LAVORO ID OPERATORE / ANNO ISCRIZIONE	Importo totale dei liquidato con tirocinio	Importo dei liquidato senza tirocinio	Doti liquidato a processo (Riccolazione)	Doti liquidato a risulta (Riccolazione)	% su totale dei liquidato	Efficacia media	Disianza della efficacia media	Partecipazione al calcolo di risultato	% per calcolo di risultato 20%	Variazione sul volume liquidato	Variazione sui risultati	Indicatore di crescita	Soglia massima (premialità di assegnazione)	Indicatore di crescita (incassa per la premialità assegnazione)
130 TENDA - SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA	3.37350/2008	€ 1.000,00	€ 0,00	0,01	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62.286	€ 1.146	€ 0	€ 63.432	€ 76.118
49 COMETA FORMAZIONE S.C.S.	12055/2008	€ 843,00	€ 843,00	3	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 366	€ 0	€ 63.252	€ 75,03
44 CENTRO GULLIVER - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	138428/2009	€ 771,00	€ 771,00	5	0	0,01	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 384	€ 0	€ 63.169	€ 81,93
5 ACCADEMIA D'FORMATIVA MARTESSANA-CITTÀ DI GORGONZOLA	154077/2010	€ 375,00	€ 375,00	1	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 330	€ 0	€ 62.716	€ 167,24
6 ADIFAMMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	120391/2009	€ 375,00	€ 375,00	1	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 430	€ 0	€ 62.716	€ 167,24
66 ENTE SOMASCO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E.S.I.P.	221693/2008	€ 375,00	€ 375,00	1	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 430	€ 0	€ 62.716	€ 167,24
52 CONSORZIO GANDA FORMAZIONE	181309/2008	€ 309,00	€ 309,00	1	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 354	€ 0	€ 62.640	€ 202,72
106 PROGNOSI SOCIETÀ COOPERATIVA SRL	122356/2010	€ 237,00	€ 237,00	1	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 272	€ 0	€ 62.591	€ 263,96
3 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	158739/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
4 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	120785/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
9 ADIUVIA S.E.L.L.	281139/2011	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
10 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE	122071/2007	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
28 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	65826/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
31 AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEODOLI	271124/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
33 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA	96719/2013	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
35 C.I.L.F. CENTRO DI FORMAZIONE LAVORO E DELLA FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE D'ON.LUS	120173/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
38 CENTRO DI ADDETTAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO, C.A.P.A.C.	125089/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
39 PIAMBELLO	22162/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
43 CENTRO INTELLIGENZA ABB - PER L'INNOVAZIONE, L'EDUCAZIONE E L'INNOVAZIONE	259239/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
45 SOCIETÀ CONSORZIO A RESPONSABILITÀ LIMITATA, SIGLABLE C.I.F.I. S.R.L.	118765/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
50 CONSUMO ASSOCIAZIONE NO PROFIT	195630/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
54 CONSORZIO SOCIETÀ COOPERATIVA IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALE, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, SIGLABLE ECOLE' CONSUMATORI INDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCAZIONE - SOCIETÀ CONSORZIO A.R.L.	33450/2010	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
60 ENTRE LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA	703117/2010	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
64 ENTE SCUOLA EDILE MILANESE	140202/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
67 ESEDIL-ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	132384/2012	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
83 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS	122493/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
89 GLOBAL FORM SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	134768/2011	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
95 ISTITUTO DEICHI DI MILANO	275747/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
102 O.D.P.F. OFFERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	226125/2008	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
119 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA	5465/2007	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
120 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO	26709/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
125 SOCIETÀ C.U.V. ANITARTICA	269383/2009	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
135 I.AU. AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. PER BRENTA' ALI S.p.A.	112159/7	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
136 ANMEO S.p.A.	576591	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
137 ANCITEL LOMBARDIA SRL	278532	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
142 BRITISH TEAM S.R.L.	131457	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
144 C.S. & C. CONSORZIO SOCIALE	621303	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
145 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	126372	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
146 CENTRO ITALIANO OPERE FEMINILI SALESIANE	15480	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
147 CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	268267	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
148 C.I.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.	168550	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
149 COMUNE DI BRESCIA	275877	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
150 POLITICHE DI LAVORO E DELL'OCUPAZIONE - SETTORE LAVORO E OCCUPAZIONE	157556	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0
151 COMUNE DI MONZA	267059	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	€ 62.286	€ 0	€ 0	€ 62.286	€ 0

TABELLA COMPLESSIVA OPERATORI ACCREDITATI - processo e risultato

N° OPERATORE	Basi di calcolo			Parametri			V.L.			Variabile di risultato			Soglia		
	ALBO LAVORO ID OPERATORE / ANNO ISCRIZIONE	Importo totale dei lavori eseguiti con tirocinio	Importo dei lavori eseguiti senza tirocinio	Doti liquidate a processo (Ricollocazione)	Doti liquidate a risultato (Ricollocazione)	Doti liquidate (Ricollocazione)	Efficacia media	Disianza della efficacia media	Partecipazione al riporto di risultato	% per calcolo di risultato 20%	% per calcolo di risultato 80%	Variazione sul volume liquidato	Variazione sui risultati	Totale	Indicatore di crescita (premialità di assegnazione)
152 COMUNE DI SARTORIO	154652	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
153 CONFAP INDUSTRIAL	5252	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
154 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.s." OVVERO ANCHE	712426	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
155 COOPERATIVA SCOLASTICA NICOLÒ REZZA - SOC. COOP. A.R.L.	125400	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
156 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A.R.L.	3650	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
157 EDICO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1113467	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
158 ETICA S.p.A.	959427	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
159 FONDAZIONE DON CARLO SNOCHI - ONLUS	167103	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
160 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	747458	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
161 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A.	889138	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
162 ANFORPUL S.p.A. AGENZIA A PER IL LAVORO	979137	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
163 LIFE IN SPA	1598476	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
164 MAKING S.R.L.	1551602	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
165 MULTIMEDIANETTE S.p.r.l.	238317	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
166 ORIENTA S.p.A.	853349	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
167 PROVINCIA DI CREMONA	33394	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
168 PROVINCIA DI LODI	663706	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
169 PROVINCIA DI PAVIA	2785756	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
170 SCUOLA D'ARTE APPLICATA "ANDREA FANTONI"	199165	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
171 SCUOLA EDILE BRESCIANA	149460	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
172 STEP S.R.L.	233592	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
173 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	5012	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
174 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	5005	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!
175 YOUS AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. BREVEMENTE ANCHE DENOMINATA YOUS S.p.A.	1116808	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,00	0,00	-11,98	0	0,00	0,00	€ 62,286	€ 0	€ 0	€ 62,286 #DIV/0!